



Italo DE BENEDITTIS
- NOTAIO -

Repertorio n.6550

Raccolta n.4516

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dieci
del mese di gennaio

(10/04/2024)

In Pescara alla via Raffaele Paolucci n. 3, presso il mio
studio secondario

Innanzi a me Dottor Italo De Benedittis, Notaio in Penne, i-
scritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuni-
ti di Teramo e Pescara,

sono presenti:

- MASCI Carlo nato a Pescara il 27 novembre 1958, domicilia-
to per la carica ove appresso, il quale interviene al presen-
te atto nella sua qualità di Sindaco del "COMUNE DI PESCARA"
con sede legale in Pescara, piazza Italia n. 1, codice fisca-
le 00124600685, avente pieni poteri di firma giusta Delibera
di Giunta redatta in data 13 giugno 2023 n. 479; tale delibe-
ra in copia conforme si allega al presente atto, omessane
lettura da me Notaio per dispensa avutane dalle parti, sotto
la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

- DIODATI Giuliano nato a Foggia il 10 settembre 1960, resi-
dente a Pescara, viale Regina Margherita n. 72, codice fisca-
le: DDT GLN 60P10 D643S, il quale interviene al presente at-
to nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappre-
sentante della società "PESCARA ENERGIA S.P.A." con sede le-
gale in Pescara, piazza Italia n. 1, costituita in Italia,
capitale sociale Euro 8.040.000,00 (ottomilioniquarantamila
virgola zero zero) interamente versato ed esistente, partita
IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Impre-
se di Chieti Pescara 01777750686, iscritta al R.E.A.
C.C.I.A.A. di Chieti Pescara al numero PE - 127930, avente
pieni poteri di firma ai sensi del vigente statuto sociale;

- PROFETA Liliana nata a Neuchatel (Svizzera) il 10 gennaio
1964 e residente a Pescara in via Napoli n. 17, codice fi-
scale: PRF LLN 64A50 Z133S, la quale interviene al presente
atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo
dell'Associazione "A.R.D.A. O.D.V. ASSOCIAZIONE REGIONALE
DOWN ABRUZZO - Organizzazione di Volontariato", con sede le-
gale in Pescara, via Maiella n. 6, codice fiscale
91003600680, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche
della Regione Abruzzo (D.P.G.R. 83 del 10/08/2009) e nel Re-
gistro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione A-
bruzzo (D.P.G.R. 97 del 22/02/1985, avente pieni poteri di
firma giusta delibera del Consiglio Direttivo redatta in da-
ta 23 novembre 2023; tale delibera in copia si allega al pre-
sente atto, omessane lettura da me Notaio per dispensa avuta-
ne dalle parti, sotto la lettera "B" per farne parte inte-
grante e sostanziale;

- D'ANDREAMATTEO Mauro nato a Pescara il 4 gennaio 1970 e re-

Registrato a Pescara

il 11/01/2024

al N° 257

Serie 1T

sidente a Pescara in via Fontanelle n. 90/4, codice fiscale: DND MRA 70A04 G482Y;

- CARUSO Giovanni Luigi nato a L'Aquila il 1° gennaio 1978 e residente a Spoltore (PE) in via De Sica n. 4, codice fiscale: CRS GNN 78A01 A345T;

- CHIAVETTA Bruno nato a San Salvo (CH) il 21 marzo 1959 e residente a Montesilvano (PE) in Strada Comunale Colle Portone n. 16/A, codice fiscale: CHV BRN 59C21 I148A,

- AQUILIO Stefano nato a Pescara il 24 marzo 1963 e residente a Pescara in strada Vecchia della Madonna n. 39, codice fiscale: QLA SFN 63C24 G482U;

- DE SANTIS Lanfranco nato a L'Aquila (AQ) il 31 gennaio 1965 e residente a Pescara in via Sandro Pertini n. 25, codice fiscale: DSN LFR 65A31 A345E.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo,

Premesso

- che allo scopo di contribuire alla finalità di interesse generale il "COMUNE DI PESCARA" quale "SOCIO FONDATORE", la società "PESCARA ENERGIA S.P.A." quale "SOCIO FONDATORE" e la "A.R.D.A. ASSOCIAZIONE REGIONALE DOWN ABRUZZO O.N.L.U.S." quale "PRIMO SOCIO ADERENTE", intendono costituire una Associazione da denominarsi "**CER PESCARA**" quale associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile avente natura non commerciale ai sensi dell'art. 119, comma 16 bis, DL 34/2020 e 4, d.lgs 117/2017, (di seguito anche il "Codice del Terzo Settore"); L'Associazione cambierà la denominazione in "**CER PESCARA E.T.S.**" appena sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Tutto ciò premesso facente parte sostanziale e integrante, il "COMUNE DI PESCARA" quale "SOCIO FONDATORE", la società "PESCARA ENERGIA S.P.A." quale "SOCIO FONDATORE" e la "A.R.D.A. ASSOCIAZIONE REGIONALE DOWN ABRUZZO O.N.L.U.S." quale "PRIMO SOCIO ADERENTE", per realizzare la costituzione della Associazione, dichiarano quanto segue:

ARTICOLO 1

È costituita, quale associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile avente natura non commerciale ai sensi dell'art. 119, comma 16 bis, DL 34/2020 e 4, d.lgs 117/2017, (di seguito anche il "Codice del Terzo Settore") l'Associazione denominata "**CER PESCARA**". L'Associazione utilizzerà la denominazione "**CER PESCARA E.T.S.**" appena essa sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha sede nel comune di Pescara, in via del Circuito n. 26, C.A.P. 65121. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

ARTICOLO 2

L'Associazione "CER PESCARA" persegue, senza fini di lucro,

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, a favore dei propri associati, di loro filiali o di terzi delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettera e) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi. Più precisamente, l'Associazione - avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati - ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, dell'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162 modificato dal D.lgs. 199/2021 e dalle successive previsioni regolamentari attuative dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e di svolgere tutte le attività da queste consentite. L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità agli associati, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'art. 42 bis, DL 162/2019 e dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001. Per raggiungere lo scopo suddetto l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 318/2020 anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati della Associazione o di soggetti terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali o accesso-

rie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. In via strumentale e sussidiaria possono essere svolte attività di carattere commerciale, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

Solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento della finalità di cui sopra, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione potrà affidare la gestione di servizi, sia attraverso contratti che attraverso conferimento di mandati onerosi/non onerosi, a consulenti esterni e/o società specializzate in conformità delle normative di settore.

L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16 bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata dai soci, che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla Comunità. L'adesione all'Associazione è subordinata al possesso dei requisiti tecnico-amministrativi deliberati dal consiglio direttivo, e requisiti oggettivi successivamente indicati all'art. 4 dell'allegato statuto. Il mantenimento del possesso dei requisiti oggettivo di cui all'art. 4 dell'allegato statuto è tassativo per tutto il periodo di partecipazione all'Associazione. Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.

L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi sia per l'erogazione di servizi di gestione ordinaria che di servizi per la gestione straordinaria, avvalendosi di qualsiasi forma giuridica contrattuale consentita dalla disciplina di settore.

ARTICOLO 3

L'Associazione "CER PESCARA" sarà amministrata e perseguirà le sue finalità in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto, che, previa dispensa dalla lettura avutane dai comparenti, firmato ai sensi di legge, si al-

lega al presente atto sotto la lettera "C", per farne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 4

L'Associazione ha durata illimitata.

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).

ARTICOLO 5

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

- a) contributi degli associati a fondo perduto e finanziamenti degli associati senza interessi;
- b) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dall'art. 42 bis, DL 162/2019, ovvero dai futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili ai sensi dell'art. 42 bis, DL 162/2019 e DM 15.09.2020 con il pagamento degli incentivi;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;
- h) le restituzioni dei benefici di cui all'art. 42 bis, comma 8, lett. B) DL 162 e gli incentivi previsti dall'art. 42 bis, comma 9, lett. a) DL 162/2019, ovvero dei benefici spettanti alla Comunità ai sensi dei futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 s.m.i. incassati dalla Comunità;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

I componenti con il presente atto assumono l'obbligo di versare nelle casse sociali, a richiesta dell'organo amministrativo, la quota annuale associativa nell'importo che verrà deliberato dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

ARTICOLO 6

L'Associazione sarà amministrata da un Consiglio Direttivo composto da numero 7 (sette) membri e dura in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.

Vengono nominati, con le cariche di seguito indicate e sino

all'approvazione del bilancio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei) i signori:

- DIODATI Giuliano, come sopra generalizzato, Presidente,
- CARUSO Giovanni Luigi, come sopra generalizzato, Vicepresidente,
- PALMA Silvia nata a Atri (TE) il 16 maggio 1988 e residente a Penne (PE) in Contrada Casale n. 15, codice fiscale: PLM SLV 88E56 A488L, Segretaria,
- D'ANDREAMATTEO Mauro, come sopra generalizzato, Consigliere,
- AQUILIO Stefano, come sopra generalizzato, Consigliere,
- CHIAVETTA Bruno, come sopra generalizzato, Consigliere,
- DE SANTIS Lanfranco, come sopra generalizzato, Consigliere.

I nominati presenti in atto, accettano le nomine e le cariche loro conferite e contestualmente dichiarano, ad ogni conseguente effetto, - previo richiamo fatto loro da me Notaio alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, - che nei propri confronti non sussistono cause di ineleggibilità previste dalla legge ed, ai sensi dell'art. 46 del suddetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al Casellario Giudiziale. Accettando le cariche di cui al presente articolo, i componenti altresì dichiarano che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c.

Il nominato Presidente del Consiglio Direttivo, si impegna a comunicare ai Consiglieri non presenti la loro nomina e la carica, richiedendone l'accettazione.

ARTICOLO 7

Il primo Organo di Controllo dell'Associazione "**CER PESCARA**" che, in conformità di quanto disposto nell'art. 10 ter dell'allegato Statuto, resterà in carica 3 (tre) esercizi e scadrà alla data dell'approvazione del bilancio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei), viene nominato un organo monocratico in persona del dottor DI GIAMBERARDINO Alfonso nato a Pianella (PE) il 21 aprile 1962 e residente a Pescara in Strada Catani n. 54/4, codice fiscale: DGM LNS 62D21 G555N, iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti presso il Ministero al n. 19846.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, si impegna a comunicare al dottor DI GIAMBERARDINO Alfonso la sua nomina, richiedendone l'accettazione.

Qualora nel corso del periodo di carica dell'Organo di Controllo, l'Associazione superasse i limiti previsti dall'art. 31 Codice del Terzo Settore, il nominato dottor DI GIAMBERARDINO Alfonso già identificato e nominato quale Organo di Controllo, svolgerà altresì funzione di Revisore dei conti, co-

me previsto dall'art. 10 quater dell'allegato Statuto.

ARTICOLO 8

Il Presidente del Consiglio Direttivo, come sopra nominato, dell'Associazione "CER PESCARA" con il presente atto costituita, fermo restando quanto disposto nell'allegato Statuto dell'Associazione stessa per tutte le altre modifiche dello Statuto medesimo, viene espressamente autorizzato ad apportare a tale Statuto, come sopra allegato al presente atto sotto la lettera "C", ed al presente Atto Costitutivo tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che dovessero essere necessarie od anche soltanto opportune al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione medesima nell'apposito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e ciò con deliberazione purché rimangano sostanzialmente immutati lo spirito e lo scopo dell'Associazione.

ARTICOLO 9

Il nominato Presidente del Consiglio Direttivo DIODATI Giuliano, viene espressamente delegato, con ogni più ampia ed estesa facoltà:

- a) a richiedere al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate il Certificato di Attribuzione del Numero di Codice Fiscale dell'Associazione "CER PESCARA" costituita con il presente atto;
- b) a compiere tutte le formalità ed a svolgere tutte le pratiche necessarie od anche soltanto opportune al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione stessa - con il conseguente riconoscimento della medesima - nell'apposito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- c) a presentare allo scopo alle competenti Autorità tutta quella documentazione (memorie, relazioni, certificazioni, ecc.) che riterrà necessaria od anche soltanto opportuna;
- d) a presentare, ove necessario, al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, dopo l'iscrizione nel suddetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dell'Associazione costituita con il presente atto, la denuncia di cui all'art. 19, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), e successive modificazioni e disposizioni;
- e) a compiere tutte le formalità necessarie per dare comunicazione dell'inizio dell'attività dell'Associazione in oggetto al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- f) ad aprire presso la Banca che riterrà un conto corrente intestato all'Associazione costituita con il presente atto, e ciò anche prima dell'iscrizione dell'Associazione stessa nel suddetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 10

Le spese del presente atto e conseguenti vengono assunte a proprio totale ed esclusivo carico dell'Associazione.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che trovandolo conforme al proprio volere ed alle proprie dichiarazioni lo approvano.

Esso consta di quattro fogli di cui occupa quindici pagine per intero e fino qui della sedicesima ed è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno da me.

La sottoscrizione avviene alle ore tredici e minuti venticinque (13,25)

F.TI: CARLO MASCI - GIULIANO DIODATI - LILIANA PROFETA - MAURO D'ANDREAMATTEO - GIOVANNI LUIGI CARUSO - BRUNO CHIAVETTA - AQUILIO STEFANO - LANFRANCO DE SANTIS - DR. ITALO DE BENE-DITTIS NOTAIO



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

^A
ALLEGATO ALL'ATTO

REP. 6550

RACC. 4516

^A
COMUNE DI PESCARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 479 del 13/06/2023

Oggetto: COSTITUZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DENOMINATA "CER PESCARA", IN ATTUAZIONE DELL'ART. 42-BIS DEL D.L. N.162/2019 CONVERTITO IN LEGGE N.8/2020. APPROVAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE E DELLO STATUTO.

L'anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di Giugno in prosieguo di seduta iniziata alle ore 13:43 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è riunita la **Giunta Comunale**.

Presiede l'adunanza il Vice Sindaco - Prof. Giovanni Santilli e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Nome	Funzione	Presenza
Masci Carlo	Sindaco	Assente
Santilli Giovanni	Vice Sindaco	Presente
Del Trecco Isabella	Assessore	Presente
Albore Mascia Luigi	Assessore	Assente
Carota Maria Rita	Assessore	Presente
Di Nisio Nicoletta Eugenia	Assessore	Presente
Cremonese Alfredo	Assessore	Presente
Seccia Eugenio	Assessore	Assente
Sulpizio Adelchi	Assessore	Presente
Martelli Patrizia	Assessore	Presente

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 3.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Carla Monaco.

Assiste il segretario Verbalizzante Gianluca Chiola designato per la redazione del verbale.

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da scheda allegata;

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 05.03.2020 l'Assise Civica si è pronunciata favorevolmente in ordine alla presa d'atto dello studio di fattibilità, redatto dal Dirigente del Settore Energia, Mobilità e Sostenibilità dell'Ente, in ordine alla convenienza economica e gestionale dei servizi tecnologici di proprietà comunale da trasferire alla Società *in house* Pescara Energia Spa;
- il giorno 28.04.2020 presso l'ufficio del Dirigente del Settore Energia, Mobilità e Sostenibilità si è proceduto alla sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti oggetto del servizio alla Società Pescara Energia Spa e pertanto alla conseguente consegna degli stessi, così come indicati nell'elaborato "*Consistenza del patrimonio impiantistico dell'Ente*", per cui, conseguentemente, tutti i servizi collegati alla consistenza del patrimonio impiantistico comunale sono stati assunti dalla Società Pescara Energia Spa;
- la Società *in house*, conformemente al proprio Statuto ed in base alle richieste dell'Amministrazione Comunale, si è impegnata a svolgere tutte le attività direttamente connesse allo svolgimento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, termici, idricosanitari, di illuminazione, di videosorveglianza, antintrusione, di terra, per la produzione di energia rinnovabile, degli impianti di risalita (ascensori), e di tutti gli altri impianti tecnologici ubicati in aree o immobili comunali;

Premesso, altresì, che:

- la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11.12.2018 (c.d. RED II), nel promuovere le forme di energia prodotta da fonti rinnovabili, ha dettato un preciso indirizzo agli Stati membri affinché "*le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale inseriscano disposizioni volte all'integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili, anche per l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile*";

- il D.Lgs. n. 199 dell'08.11.2021 concernente *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11.12.2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*, di recepimento della predetta Direttiva, si è prefisso l'obiettivo di accelerare la transizione sostenibile nel Paese, coerentemente con gli obiettivi europei verso la neutralità climatica al 2050.

Il Decreto, infatti, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della stessa Direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla Legge n. 53 del 22.04.2021;

Tenuto conto, per tutto quanto premesso, che al fine di agevolare la produzione distribuita, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo, ridurre la povertà energetica e sociale, perseguire l'indipendenza e l'autonomia energetica e realizzare forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete, conseguentemente alla L.R. 17.05.2022, n. 8, recante *"Interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili e modifiche alla l.r. 6/2022"* la Regione Abruzzo, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 297/C del 18.05.2021 recante *"Progetto di legge concernente: "Interventi regionali di promozione dell'istituzione delle Comunità Energetiche da fonti rinnovabili" – precisazioni e adeguamento testo"*, ha inteso promuovere e sostenere in una misura più ampia l'istituzione delle Comunità Energetiche;

Rilevato, a tal proposito, che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 14.02.2022 recante *"Approvazione bilancio di previsione 2022-2024 e allegati. Approvazione + I.E."*, è stata approvata una "mozione" con la quale, tra l'altro, si sono impegnati il Sindaco e la Giunta Comunale *"a far attivare a Pescara Energia uno sportello informativo dedicato ai cittadini interessati alle Comunità Energetiche e a porre in atto tutte le azioni necessarie a realizzare ed attivare una comunità energetica ad iniziativa dell'Ente comunale, quale progetto pilota per incentivare la progressiva costituzione e messa in opera delle medesime attività ad opera dei cittadini pescaresi"*;

Precisato, pertanto, che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 544 del 27.10.2020 è stata manifestata la volontà dell'Amministrazione Comunale di valutare l'accesso alle linee di credito offerte dalla Banca Europea degli Investimenti per la realizzazione, tra l'altro, di interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare comunale;

- nel DUP, allora vigente, è stata individuata, tra le altre, la società partecipata Pescara Energia Spa quale soggetto pubblico incaricato del raggiungimento dell'obiettivo e dell'esecuzione del programma di interventi, ferma la volontà dell'Amministrazione Comunale di rimanere unico interlocutore giuridico di ogni eventuale operazione di prestito, al fine di poter governare e vigilare l'intero procedimento di indebitamento;
- il Comune di Pescara ha richiesto alla BEI la concessione di un finanziamento per la realizzazione di un programma di investimenti nel periodo 2021-2025 nei settori della gestione rifiuti/economia circolare e nel settore dell'efficienza energetica;
- in data 10.11.2021 il C.d.A. della BEI ha approvato il finanziamento del progetto denominato *Climate Action & Circular Economy*, per un importo complessivo di 35 milioni di euro, destinati, tra l'altro, all'efficientamento energetico di scuole, edifici istituzionali e impianti sportivi di proprietà del Comune attraverso la sostituzione degli infissi, dei sistemi di illuminazione, la realizzazione di rivestimenti isolanti e all'installazione di pannelli fotovoltaici;

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 04.03.2022 con la quale si è preso atto della concessione da parte di BEI del finanziamento di 35 milioni di euro richiesto dal Comune di Pescara nell'ambito del progetto denominato *"Climate Action & Circular Economy"* e si è individuata, per il caso di specie, la Società partecipata Pescara Energia Spa quale soggetto attuatore degli interventi contenuti nell'anzidetto progetto e si è approvato lo schema di contratto di prestito;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 575 del 29.06.2022 con la quale si è stabilito di approvare un accordo di collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii., con la Società *in house* Pescara Energia Spa per la realizzazione degli interventi di cui al progetto *"Climate Action & Circular Economy"* approvato dalla BEI con sede in Lussemburgo;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 280 del 18.04.2023 recante *"Riqualificazione delle centrali termiche edifici comunali di Pescara. Presa d'atto del progetto definitivo/esecutivo redatto e trasmesso all'Ente dalla Società in house Pescara Energia Spa"* di complessivi € 1.000.000,00, per la creazione di comunità energetiche nel comune di Pescara;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 18.04.2023 recante *"Realizzazione di impianti fotovoltaici per la creazione di comunità"*

energetiche nel comune di Pescara – lotto 1. Presa d'atto del progetto definitivo/esecutivo redatto e trasmesso all'Ente dalla Società in house Pescara Energia Spa” di complessivi € 1.000.000,00;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 360 dell'11.05.2023 recante *“Realizzazione di impianti fotovoltaici per la creazione di comunità energetiche nel comune di Pescara – Lotto 2B. Presa d'atto del progetto definitivo/esecutivo redatto dalla Società in house Pescara Energia Spa” di complessivi € 700.000,00;*

Considerato, per tutto quanto riportato, che sono obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale:

- la promozione della realizzazione di “comunità energetiche” nel territorio comunale e l'autoconsumo collettivo, in particolare identificando le opzioni procedurali e progettuali, le implicazioni per il territorio in termini di vincoli ed opportunità, i siti di produzione di energia da fonte rinnovabile ottimali nel territorio coerenti con l'ottimizzazione dell'autoconsumo, il fabbisogno energetico ed il dimensionamento delle eventuali comunità, la caratterizzazione delle stesse e la verifica della loro sostenibilità anche attraverso l'attivazione di progetti pilota;
- l'identificazione delle forme di finanziamento, l'efficacia delle soluzioni finanziarie e delle misure di supporto esistenti, la verifica dell'esistenza dei presupposti per l'attivazione di misure contributive o strumenti finanziari agevolati di accompagnamento al programma di costituzione delle comunità;
- la definizione di un modello di gestione e/o condivisione totale o parziale del valore generato tra i membri delle comunità;
- l'istituzione di un tavolo tecnico permanente, quale strumento idoneo a favorire il confronto e ogni possibile sinergia tra i soggetti operanti nel settore, al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili;
- il coinvolgimento dei cittadini nella realizzazione delle comunità energetiche, aggregando utenze private e pubbliche, favorendo così la costruzione di una infrastruttura tecnologica abilitante distribuita e sostenendo prioritariamente le forme di configurazioni che generano benefici diretti con la riduzione dei costi in bolletta per i cittadini con maggiore disagio economico che ricadono o rischiano di ricadere nella condizione di povertà energetica;

- la creazione di sportelli e centri di informazione per il supporto dei cittadini interessati al fenomeno delle comunità energetiche e/o dell'autoconsumo collettivo;
- l'informazione a Enti Locali limitrofi ed agli altri portatori di interessi presenti nel territorio, circa i modelli di sviluppo identificati e i possibili percorsi attuativi attraverso idonei momenti di presentazione del processo e disseminazione dei risultati, anche al fine di adottare protocolli di intesa per garantire la massima diffusione dell'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche;

Considerato che nell'ottica di contenere le emissioni di gas serra in atmosfera ed incrementare l'utilizzo di fonti rinnovabili grazie agli incentivi oggi disponibili, l'Amministrazione Comunale intende realizzare il progetto di costituzione di una "**Comunità Energetica Rinnovabile**" (CER), così come previsto dall'art. 42-bis del D.L. 30.12.2019 n. 162 e formalizzato con propria nota dalla Società *in house* Pescara Energia Spa;

Considerato, quindi, che occorrono avviare tutte le attività necessarie al perseguimento degli obiettivi prefissi, in coerenza e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, con singolare riferimento all'elaborazione di una strategia per un "piano d'azione" che identifichi un possibile percorso e gli interventi utili all'attivazione di Comunità Energetiche Rinnovabili, sia dal punto di vista tecnologico che finanziario e la relativa tempistica;

Rilevata, inoltre, l'opportunità di costituire, sul territorio del Comune di Pescara, una Comunità Energetica anche con la partecipazione dell'Associazione di volontariato A.R.D.A. che si occupa, tra l'altro, dell'inclusione sociale e lavorativa di persone con la Sindrome di Down, in qualità di "PRIMO SOCIO ADERENTE";

Accertati, infine, i benefici ambientali, economici, fiscali e sociali che una Comunità Energetica Rinnovabile è capace di produrre per l'intero territorio cui si riferisce;

Preso atto che sono stati redatti:

- l'**Atto Costitutivo di Associazione** con il quale, all'art. 1, si stabilisce di costituire un'Associazione denominata "CER PESCARA" che, all'art. 2, stabilisce di perseguire, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, a favore dei propri associati e per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
L'Atto Costitutivo di Associazione si compone di n. 10 articoli, allegato in copia alla presente deliberazione per formarne parte integrate e sostanziale;

- lo **Statuto** dell'Associazione "CER PESCARA" che si compone di n. 18 articoli raggruppati in n. Titoli, allegato in copia alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, per le motivazioni espresse e la normativa citata, dover perseguire l'obiettivo della costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile denominata "CER PESCARA", anche per l'attuazione degli indirizzi previsti dal "*Piano UE Clima ed Energia 2030*", nonché al fine di fornire i necessari indirizzi e direttive, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii., agli uffici competenti per la definizione degli interventi in argomento, per cui occorre propedeuticamente approvare l'Atto Costitutivo di Associazione e il relativo Statuto;

Vista la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti;

Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di **assumere** la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di **costituire** una "Comunità Energetica Rinnovabile" (CER), di cui all'art. 42-bis della Legge n. 8/2020 di conversione del D.L. 30.12.2019 n. 162, denominata "CER PESCARA";
- 3) di **approvare** l'**Atto Costitutivo di Associazione** denominata "CER PESCARA", per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile nel comune di Pescara, di cui all'articolo 42-bis della Legge n. 8/2020 di conversione del D.L. 30.12.2019 n. 162 finalizzato all'accesso al regime incentivante dedicato alla realizzazione di nuovi impianti a fonte rinnovabile e l'incremento dell'autoconsumo energetico, che allegato in copia alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante;
- 4) di **approvare** lo **Statuto** dell'Associazione denominata "CER PESCARA", che allegato in copia alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante;
- 5) di **dare mandato** al Sindaco per la sottoscrizione degli atti conseguenziali;

- 6) di **demandare** al Dirigente del Settore Mobilità, Edilizia Scolastica e Verde, in quanto competente, la predisposizione e stesura degli atti amministrativi e tecnici necessari per la costituzione della "Comunità Energetica Rinnovabile", così come evidenziata nella proposta fatta pervenire dalla Società Pescara Energia Spa.

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Gianluca Chiola

IL VICE SINDACO
Prof. Giovanni Santilli

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Carla Monaco



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

Proposta di Giunta N.ro 465 del 24/05/2023

Oggetto: COSTITUZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DENOMINATA "CER PESCARA", IN ATTUAZIONE DELL'ART. 42-BIS DEL D.L. N.162/2019 CONVERTITO IN LEGGE N.8/2020. APPROVAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE E DELLO STATUTO.

Parere di regolarità tecnica:

sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs 267/2000, il seguente parere "di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa", anche con riferimento al rispetto della normativa per la tutela della privacy":

FAVOREVOLE

Li 09/06/2023

IL DIRIGENTE
ROSSI GIULIANO
(atto sottoscritto digitalmente)



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

Proposta di Giunta N.ro 465 del 24/05/2023

Oggetto: COSTITUZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DENOMINATA "CER PESCARA", IN ATTUAZIONE DELL'ART. 42-BIS DEL D.L. N.162/2019 CONVERTITO IN LEGGE N.8/2020. APPROVAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE E DELLO STATUTO.

Parere di regolarità contabile:

sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs 267/2000, il seguente parere "di regolarità contabile":

FAVOREVOLE

Li 13/06/2023

**IL DIRIGENTE
RUGGIERI ANDREA
(atto sottoscritto digitalmente)**



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

Delibera Giunta Comunale Numero 479 Del 13/06/2023

**Oggetto: COSTITUZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE
DENOMINATA "CER PESCARA", IN ATTUAZIONE DELL'ART. 42-BIS DEL
D.L. N.162/2019 CONVERTITO IN LEGGE N.8/2020. APPROVAZIONE
DELL'ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE E DELLO STATUTO.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 13/06/2023 al 28/06/2023 e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
CHIOLA GIANLUCA NUNZIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi dal 13/06/2023 senza opposizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 3° comma – D. Legislativo del 18 agosto 2000 N. 267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
CHIOLA GIANLUCA NUNZIO

COMUNE DI PESCARA

N. _____ di prot.

Pescara, li _____

All'Ufficio _____

FASCICOLO UFFICIO

All'Ufficio _____

per i provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
documento firmato digitalmente da GIANLUCA NUNZIO CHIOLA.
Pescara, 09/01/2024
il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Carla Monaco

Repertorio n.

Raccolta n.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno

del mese di

In Pescara alla via Raffaele Paolucci n. 3, presso il mio
studio secondario

Innanzi a me Dottor Italo De Benedittis, Notaio in Penne,
iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili
Riuniti di Teramo e Pescara,

sono presenti:

- _____ nato a _____ il _____, residente a
_____, via _____, codice fiscale
_____, il quale interviene al presente atto nella sua
qualità di _____ del "COMUNE DI PESCARA" con sede
legale in Pescara, piazza Italia n. 1, codice fiscale
00124600685, avente pieni poteri di firma giusta Delibera di
Giunta redatta in data _____ 2023 n. _____; tale
delibera in copia conforme si allega al presente atto,
previa lettura da me Notaio datane alle parti sotto la
lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

- DIODATI Giuliano nato a Foggia il 10 settembre 1960,
residente a Pescara, viale Regina Margherita n. 72, il quale
interviene al presente atto nella sua qualità di

Amministratore Unico e legale rappresentante della società
"PESCARA ENERGIA S.P.A." con sede legale in Pescara, piazza
Italia n. 1, capitale sociale Euro 8.040.000,00
(ottomilioniquarantamila virgola zero zero) interamente
versato ed esistente, partita IVA, codice fiscale e numero
di iscrizione al Registro Imprese di Chieti Pescara
01777750686, iscritta al R.E.A. C.C.I.A.A. di Chieti Pescara
al numero PE - 127930, avente pieni poteri di firma ai sensi
del vigente statuto sociale;
- _____ nato a _____ il _____, residente a
_____, via _____, codice fiscale
_____, il quale interviene al presente atto nella sua
qualità di _____ della "A.R.D.A. ASSOCIAZIONE
REGIONALE DOWN ABRUZZO O.N.L.U.S.", in forma abbreviata
denominata anche "A.R.D.A. O.N.L.U.S." con sede legale in
Pescara, via Maiella n. 6, codice fiscale 91003600680,
iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione
Abruzzo (D.P.G.R. 83 del 10/08/2009) e nel Registro delle
Organizzazioni di Volontariato della Regione Abruzzo
(D.P.G.R. 97 del 22/02/1985, avente pieni poteri di firma
giusta Delibera del Consiglio Direttivo redatta in data ____
_____ 2023; tale delibera in copia conforme si allega
al presente atto, previa lettura da me Notaio datane alle
parti, sotto la lettera "B" per farne parte integrante e
sostanziale;

- _____ nato a _____ il _____, residente a _____,
via _____, codice fiscale _____;
_____;

- _____ nato a _____ il _____, residente a _____,
via _____, codice fiscale _____;
_____;

- _____ nato a _____ il _____, residente a _____,
via _____, codice fiscale _____;
_____;

- _____ nato a _____ il _____, residente a _____,
via _____, codice fiscale _____;
_____.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo,

Premesso

- che allo scopo di contribuire alla finalità di interesse generale il "COMUNE DI PESCARA" quale "SOCIO FONDATORE", la società "PESCARA ENERGIA S.P.A." quale "SOCIO FONDATORE", e la "A.R.D.A. ASSOCIAZIONE REGIONALE DOWN ABRUZZO O.N.L.U.S." quale "PRIMO SOCIO ADERENTE", intendono costituire una Associazione da denominarsi "**CER PESCARA**" quale associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile avente natura non commerciale ai sensi dell'art. 119, comma 16 bis, DL 34/2020 e 4, d.lgs 117/2017, (di seguito anche il "Codice del Terzo Settore"); L'Associazione cambierà la

denominazione in **"CER PESCARA E.T.S."** appena sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Tutto ciò premesso facente parte sostanziale e integrante, il **"COMUNE DI PESCARA"** quale **"SOCIO FONDATORE"**, la società **"PESCARA ENERGIA S.P.A."** quale **"SOCIO FONDATORE"** e la **"A.R.D.A. ASSOCIAZIONE REGIONALE DOWN ABRUZZO O.N.L.U.S."** quale **"PRIMO SOCIO ADERENTE"**, per realizzare la costituzione della Associazione, dichiarano quanto segue:

ARTICOLO 1

È costituita, quale associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile avente natura non commerciale ai sensi dell'art. 119, comma 16 bis, DL 34/2020 e 4, d.lgs 117/2017, (di seguito anche il "Codice del Terzo Settore")

l'Associazione denominata **"CER PESCARA"**. L'Associazione utilizzerà la denominazione **"CER PESCARA E.T.S."** appena essa sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha sede nel comune di Pescara, in via del Circuito n.26, C.A.P. 65121. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

ARTICOLO 2

L'Associazione **"CER PESCARA"** persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, a

favore dei propri associati, di loro filiali o di terzi delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettera e) del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi. Più precisamente, l'Associazione - avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati - ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, dell'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162 modificato dal D.lgs. 199/2021 e dalle successive previsioni regolamentari attuative dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e di svolgere tutte le attività da queste consentite. L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità agli associati, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'art. 42bis, DL 162/2019 e dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001. Per raggiungere lo scopo suddetto

l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 318/2020 anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati della Associazione o di soggetti terzi;

- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;

- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle

sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

In via strumentale e sussidiaria possono essere svolte attività di carattere commerciale, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

Solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento della finalità di cui sopra, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione potrà affidare la gestione di servizi, sia attraverso contratti che attraverso conferimento di mandati onerosi/non onerosi, a consulenti esterni e/o società specializzate in conformità delle normative di settore.

L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 1 6bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi

attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata dai soci, che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla Comunità. L'adesione all'Associazione è subordinata al possesso dei requisiti tecnico-amministrativi deliberati dal consiglio direttivo, e requisiti oggettivi successivamente indicati all'art. 4 del presente statuto. Il mantenimento del possesso dei requisiti oggettivo di cui all'art 4 del presente statuto è tassativo per tutto il periodo di partecipazione all'Associazione.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.

L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi sia per l'erogazione di servizi di gestione ordinaria che di servizi per la gestione straordinaria, avvalendosi di qualsiasi forma giuridica contrattuale consentita dalla disciplina di settore.

ARTICOLO 3

L'Associazione "CER PESCARA" sarà amministrata e perseguirà

le sue finalità in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto, che, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, firmato ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "C", per farne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 4

L'Associazione ha durata illimitata.

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré).

ARTICOLO 5

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

- a) contributi degli associati a fondo perduto e finanziamenti degli associati senza interessi;
- b) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dall'art. 42 bis, DL 162/2019, ovvero dai futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ivi comprese le detrazioni fiscali con

esclusione dei contributi incompatibili ai sensi dell'art.

42 bis, DL 162/2019 e DM 15.09.2020 con il pagamento degli

incentivi;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi

internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e

dei terzi;

h) le restituzioni dei benefici di cui all'art. 42 bis, comma

8, lett. B) DL 162 e gli incentivi previsti dall'art. 42

bis, comma 9, lett. a) DL 162/2019, ovvero dei benefici

spettanti alla Comunità ai sensi dei futuri provvedimenti di

recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 incassati

dalla Comunità;

g) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi

inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di

crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti

nell'oggetto sociale.

I componenti con il presente atto assumono l'obbligo di

versare nelle casse sociali l'importo di Euro

_____ ciascuno per formare il fondo iniziale

dell'associazione e determinare in Euro _____

l'importo della quota associativa per l'anno 2023

(duemilaventitré);

ARTICOLO 6

L'Associazione sarà amministrata da un Consiglio Direttivo
composto da numero 7 (sette) membri e dura in carica tre
esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a
quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.

Vengono nominati, con le cariche di seguito indicate e sino
all'approvazione del bilancio chiuso al 31 (trentuno)
dicembre 2025 (duemilaventicinque) i signori:

- _____, Presidente;
- _____, Vicepresidente;
- _____, Segretario;
- _____, Consigliere;
- _____, Consigliere;
- _____, Consigliere;
- _____, Consigliere.

I suddetti, presenti, accettano le nomine e le cariche loro
conferite e contestualmente dichiarano, ad ogni conseguente
effetto, - previo richiamo fatto loro da me Notaio alle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, - che nei propri confronti non
sussistono cause di ineleggibilità previste dalla legge ed,
ai sensi dell'art. 46 del suddetto D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatari di provvedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al Casellario Giudiziale. Accettando le cariche di cui al presente articolo, i comparenti altresì dichiarano che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c.

ARTICOLO 7

Il primo Organo di Controllo dell'Associazione "CER PESCARA" che, in conformità di quanto disposto nell'art. 10 ter dell'allegato Statuto, resterà in carica 3 (tre) esercizi e scadrà alla data dell'approvazione del bilancio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), viene nominato un organo monocratico in persona del dott. _____, come generalizzato, iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti presso il Ministero al n. _____, il predetto come sopra nominato, presente, accetta la carica conferitagli.

Qualora nel corso del periodo di carica dell'Organo di Controllo, l'Associazione superasse i limiti previsti dall'art. 31 Codice del Terzo Settore, il nominato dott. _____ già identificato e nominato quale Organo di Controllo, svolgerà altresì funzione di Revisore dei conti, come previsto dall'art. 10 quater dell'allegato Statuto.

ARTICOLO 8

Il Presidente del Consiglio Direttivo, come sopra nominato,

dell'Associazione "CER PESCARA" con il presente atto
costituita, fermo restando quanto disposto nell'allegato
Statuto dell'Associazione stessa per tutte le altre
modifiche dello Statuto medesimo, viene espressamente
autorizzato ad apportare a tale Statuto, come sopra allegato
al presente atto sotto la lettera "C", ed al presente Atto
Costitutivo tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte
che dovessero essere necessarie od anche soltanto opportune
al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione medesima
nell'apposito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e
ciò con deliberazione purché rimangano sostanzialmente
immutati lo spirito e lo scopo dell'Associazione.

ARTICOLO 9

Il nominato Presidente del Consiglio Direttivo
_____, viene espressamente delegato, con ogni più
ampia ed estesa facoltà:
a) a richiedere al competente Ufficio dell'Agenzia delle
Entrate il Certificato di Attribuzione del Numero di Codice
Fiscale dell'Associazione "CER PESCARA" costituita con il
presente atto;
b) a compiere tutte le formalità ed a svolgere tutte le
pratiche necessarie od anche soltanto opportune al fine di
ottenere l'iscrizione dell'Associazione stessa - con il
conseguente riconoscimento della medesima - nell'apposito
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

c) a presentare allo scopo alle competenti Autorità tutta quella documentazione (memorie, relazioni, certificazioni, ecc.) che riterrà necessaria od anche soltanto opportuna;

d) a presentare, ove necessario, al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, dopo l'iscrizione nel suddetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dell'Associazione costituita con il presente atto, la denuncia di cui all'art. 19, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), e successive modificazioni e disposizioni;

e) a compiere tutte le formalità necessarie per dare comunicazione dell'inizio dell'attività dell'Associazione in oggetto al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;

f) ad aprire presso la Banca che riterrà un conto corrente intestato all'Associazione costituita con il presente atto, e ciò anche prima dell'iscrizione dell'Associazione stessa nel suddetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 10

Le spese del presente atto e conseguenti vengono assunte a proprio totale ed esclusivo carico dell'Associazione.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato
lettura ai comparenti che trovandolo conforme al proprio
volere ed alle proprie dichiarazioni lo approvano.

Esso consta di fogli di cui occupa

pagine per intero e fino qui della ed è

stato scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in
parte di mio pugno da me Notaio.

La sottoscrizione avviene alle ore

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Denominazione e durata

L'Associazione denominata

"CER PESCARA"

è costituita quale associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile avente natura non commerciale ai sensi dell'art. 119, comma 16 bis, DL 34/2020 e 4, d.lgs 117/2017, (di seguito anche il "Codice del Terzo Settore").

L'Associazione utilizzerà la denominazione **"CER PESCARA E.T.S."** appena sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede nel comune di Pescara, in via del Circuito n.26, C.A.P. 65121.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Articolo 3 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, a favore dei propri associati, di loro filiali o di terzi delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettera e) del D.lgs

3 luglio 2017 n. 117, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Più precisamente, l'Associazione - avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati - ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, dell'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162 modificato dal D.lgs. 199/2021 e dalle successive previsioni regolamentari attuative dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità agli associati, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'art. 42bis, DL 162/2019 e dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001.

Per raggiungere lo scopo suddetto l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia

elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 318/2020 anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati della Associazione o di soggetti terzi;

- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;

- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle

stesse.

In via strumentale e sussidiaria possono essere svolte attività di carattere commerciale, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

Solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento della finalità di cui sopra, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione potrà affidare la gestione di servizi, sia attraverso contratti che attraverso conferimento di mandati onerosi/non onerosi, a consulenti esterni e/o società specializzate in conformità delle normative di settore.

L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 1 6 bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e

obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata dai soci, che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla Comunità. L'adesione all'Associazione è subordinata al possesso dei requisiti tecnico-amministrativi deliberati dal consiglio direttivo, e requisiti oggettivi successivamente indicati al all'art. 4 del presente statuto. Il mantenimento del possesso dei requisiti oggettivo di cui all'art 4 del presente statuto è tassativo per tutto il periodo di partecipazione all'Associazione.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.

L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi sia per l'erogazione di servizi di gestione ordinaria che di servizi per la gestione straordinaria, avvalendosi di qualsiasi forma giuridica contrattuale consentita dalla disciplina di settore.

TITOLO II

Associati

Articolo 4 - Associati

Possono far parte dell'Associazione tutte persone fisiche,

piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale. Gli associati devono essere titolari di punti di prelievo o punti di immissione ubicati secondo quanto disposto dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 e all'art. 3.2 dell'Allegato A alla delibera 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA), ovvero di cui alle future norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, e successive modificazioni e/o integrazioni, ed ai sensi del decreto legislativo 199/21 e del decreto legislativo 210/21, della regolazione dell'autoconsumo diffuso Delibera 27 dicembre 2022 727/2022/Reel e successive modificazioni e/o integrazioni.

(Testo Integrato Autoconsumo Diffuso = TIAD)

Possono far parte dell'Associazione, fatto salvo la deliberazione di ammissione del consiglio direttivo di cui all'art. 3 del presente statuto, tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro sopra specificato, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia aventi i requisiti sopra specificati.

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, se non diversamente stabilito dall'Assemblea, è gratuita. È

facoltà dell'Assemblea prevedere una quota associativa proporzionata per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione ed eventualmente gli investimenti della stessa.

Gli associati devono avere i requisiti di cui all'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162 e all'art. 3.2 dell'Allegato A alla delibera 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA), ovvero di cui alle future norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per essere membri della comunità energetica.

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- presentare domanda scritta, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, sulla quale decide il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, solo a mezzo posta elettronica certificata, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione. La valutazione del Consiglio Direttivo è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione, l'aspirante associato nell'inoltare la domanda di ammissione implicitamente dichiara di accettare le norme del vigente statuto.

Sulla domanda di ammissione il Consiglio decide entro 60 (sessanta) giorni e dell'eventuale rigetto è data comunicazione all'interessato, il quale può proporre ricorso

entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Pur senza differenze di diritti e doveri, nell'Associazione si distinguono: i soci Fondatori ed i soci Ordinari. Sono soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo originario. Coloro che ad esito di domanda di ammissione accolta dal Consiglio Direttivo sono o diventeranno soci successivamente sono considerati soci Ordinari.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto;

- consultare i libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, fatto salvo eventuali accordi contrattuali per servizi specifici e/o rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché di versare le eventuali quote associative e gli eventuali contributi stabiliti dall'Assemblea per la realizzazione delle attività dell'Associazione.

Gli associati danno mandato alla Comunità ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA.

Articolo 5 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere l'associato che non intende continuare a essere

parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 (trenta) giorni mediante posta elettronica certificata.

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 4 del presente Statuto.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti.

Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 6 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- il Presidente.
- il Segretario;
- il Tesoriere;

Il Consiglio Direttivo deve nominare un Vicepresidente.

Le cariche associative vengono rimborsate con rimborso spese per l'assunzione della carica deliberato dal consiglio direttivo, ad eccezione di quella di membro dell'Organo di Controllo e di Revisore, che possono essere gratuite o

remunerate. Ai titolari delle cariche può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività sociali.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Articolo 7 - Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli associati al momento dello svolgimento dell'assemblea medesima, che abbiano i requisiti per essere associati.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera sull'eventuale quota associativa;
- delibera sull'utilizzo degli importi di cui all'art. 42 bis, commi 8 e 9, DL 30 dicembre 2019, n. 162 (la tariffa incentivante ai sensi del DM 15.09.2020 e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della delibera ARERA 318/2020), nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica dai provvedimenti attuativi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione

	per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove	
	la comunità deliberi di accettare la delegazione di	
	pagamento per le bollette degli associati ai sensi dell'art.	
	42 bis, comma 5, lett. c) DL 162/2019 o per la destinazione	
	degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a	
	tutela della povertà energetica o per la riqualificazione	
	ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità,	
	sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il	
	produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di	
	impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma	
	gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato	
	della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dalla	
	Delibera 318/2020 di ARERA;	
	- delibera sulla ripartizione e sull'utilizzo delle tariffe	
	incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 42 bis, DL	
	162/2019 e dal DM 15.09.2020 agli impianti a fonti	
	rinnovabili detenuti dalla Comunità;	
	- nomina la Comunità quale soggetto delegato, responsabile	
	del riparto dell'energia elettrica condivisa e stabilisce se	
	delegare a tale soggetto la gestione delle partite di	
	pagamento delle bollette;	
	- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, ed	
	eventualmente, il Segretario;	
	- nomina e revoca i membri dell'Organo di controllo e il	
	Revisore;	

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale;

- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;

- approva i regolamenti;

- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

- delibera sull'esclusione degli associati;

L'Assemblea straordinaria ha competenza in materia di:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o due terzi degli associati ne ravvisino

l'opportunità.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica certificata, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

Le convocazioni delle assemblee per la nomina del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai singoli associati almeno 8 giorni prima della data prevista per la riunione, sempre con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati

per delega tutti gli associati.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea in prima convocazione è valida se complessivamente è presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti, fatta salva l'obbligatoria presenza dei soci fondatori.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita, le deliberazioni sono quindi assunte.

Per l'assemblea straordinaria, occorre in prima convocazione la presenza di almeno due soci fondatori dell'Associazione, 1/2 degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti fatti salvo l'obbligatoria presenza di due soci fondatori.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita alle

stesse condizioni di quanto previsto per l'assemblea ordinaria.

Il voto si esercita in modo palese.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti o dei loro delegati nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo - Tesoriere

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti dall'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale

la nomina è stata effettuata, salva diversa previsione in sede di nomina e i suoi membri sono rieleggibili. I consiglieri vengono eletti dall'assemblea degli associati. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Chiunque intenda candidarsi alla carica di consigliere dovrà darne comunicazione all'assemblea dei soci entro 30 giorni dalla data dell'assemblea.

Tutti i consiglieri uscenti si intenderanno automaticamente ricandidati, salvo loro diversa comunicazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea degli associati deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

I consiglieri che non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi delle attività associative previste dallo statuto sulla base delle linee approvate

	dall'assemblea degli associati;	
	- convocare l'Assemblea degli associati;	
	- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;	
	- deliberare sulle domande di nuove adesioni;	
	- deliberare circa l'esclusione degli associati;	
	-provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea degli associati, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;	
	- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;	
	- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;	
	- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;	

- conferire incarichi a soggetti terzi di qualsiasi natura aventi per oggetto il perseguimento delle attività previste dall'oggetto sociale;

- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno tre componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in

assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto, in caso di stallo delle votazioni il voto del presidente, o di chi ne fa le veci, prevale in favore del voto di un consigliere.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o

trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo deve eleggere un Tesoriere che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere:

- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve nominare un Direttore Tecnico ed Energy Manager in ottemperanza ed in rispetto delle previsioni normative per i requisiti tecnico oggettivi previsti all'art. 4 del presente statuto.

Articolo 9 - Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'assemblea degli associati, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso,

ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 10 - Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente più anziano.

Art. 11 - Segretario

Il Consiglio Direttivo deve eleggere un Segretario, che dura in carica uno o più anni, ed è rieleggibile.

Il Segretario:

organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;

ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la

revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 14 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate al successivo articolo 15.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei soci attraverso il pagamento delle loro bollette con i ricavi della Comunità.

Articolo 15 - Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

- a) contributi degli associati a fondo perduto e finanziamenti degli associati senza interessi;
- b) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dall'art. 42 bis, DL 162/2019, ovvero dai futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ivi comprese le detrazioni fiscali con

esclusione dei contributi incompatibili ai sensi dell'art.

42 bis, DL 162/2019 e DM 15.09.2020 con il pagamento degli

incentivi;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi

internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e

dei terzi;

h) le restituzioni dei benefici di cui all'art. 42 bis, comma

8, lett. B) DL 162 e gli incentivi previsti dall'art. 42

bis, comma 9, lett. a) DL 162/2019, ovvero dei benefici

spettanti alla Comunità ai sensi dei futuri provvedimenti di

recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 incassati

dalla Comunità;

g) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi

inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di

crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti

nell'oggetto sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla

conservazione della documentazione, con l'indicazione dei

soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui

al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse

economiche di cui alla lettera f), della documentazione

relativa alle erogazioni liberali.

L'Associazione può prevedere che gli incentivi riconosciuti

agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità siano devoluti all'associazione per il pagamento delle bollette degli associati.

Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione agli associati in forma (i) di pagamento delle bollette degli associati clienti finali o (ii) di restituzione dei costi di investimento per gli impianti di terzi detenuti dalla Comunità di tutti o quota parte dei ricavi per restituzioni ai sensi dell'art. 42bis, comma 8 DL 162/2019 ovvero degli incentivi di cui all'art. 42bis, comma 9, DL 162/2019 e del DM 15.09.2020 ovvero dei ricavi per la vendita dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dall'Associazione . Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 117/2017 e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'associazione ai sensi dell'art. 42bis, comma 3, lett. c).

Articolo 16 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio

redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Gli avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle

finalità statutariamente previste.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 17 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18 - Libri sociali

Oltre alle scritture contabili, l'associazione tiene:

il libro degli associati;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle

assemblee;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio

Direttivo e del Collegio Sindacale;

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del

Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono

tenuti dall'organo cui si riferiscono.

Articolo 19 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente

statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e,

per quando da esso non previsto, del Codice Civile e delle

altre leggi in materia.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Pescara, 09/01/2024
il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Carla Monaco

RELAZIONE

Le comunità energetiche costituiscono un modello innovativo per il quale il fabbisogno energetico viene soddisfatto localmente, in autonomia, in modo condiviso e mediante il ricorso a fonti rinnovabili e la realizzazione di un'infrastruttura intelligente. La comunità prevede la partecipazione attiva di tutti soggetti presenti sul territorio: cittadini, imprese, fabbriche, istituzioni e i produttori e distributori di energia.

In Italia si sono registrate primitive esperienze di coinvolgimento degli utenti finali già dagli inizi degli anni 2000. Attualmente sono poco più di 20 (alcune coerenti con la normativa e la regolazione vigenti, altre che condividono lo spirito delle direttive RED II e IEM), senza però contare Comuni che fanno uso solo di energia rinnovabile e i neonati progetti di Comunità Energetiche che si trovano ancora in fase embrionale, che hanno l'obiettivo di individuare le *best practices*. Le installazioni che si osservano risultano essere per lo più di taglia compresa tra i 20 e i 50 kWp

La loro diffusione effettiva potrebbe diventare particolarmente rilevante con i recenti aggiornamenti normativi. Opportunità date dai fondi pubblici e vantaggi quali per esempio l'iperammortamento, sono in grado di fornire una nuova spinta incentivante e un'accelerazione nel loro sviluppo e diffusione.

Anche il PNRR prevede finanziamenti specifici per favorire la diffusione delle modalità di autoproduzione e autoconsumo collettivo descritte nella normativa italiana, stanziando per le comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo oltre 2 miliardi di euro.

L'investimento mira ad installare circa 2.000 MW di nuova capacità di generazione elettrica in configurazione distribuita da parte di comunità delle energie rinnovabili e auto-consumatori di energie rinnovabili. Ipotizzando l'installazione di impianti fotovoltaici con produzione annua di 1.250 kWh per kW, si produrrebbero circa 2.500 GWh annui, in grado di evitare l'emissione di 1,5 milioni di tonnellate di CO₂ all'anno.³

Alcune esperienze provenienti da studi e progetti pilota implementati da alcune società particolarmente attente allo sviluppo delle potenzialità dell'autoconsumo collettivo e delle CER, hanno permesso di identificare alcuni punti di interesse.

Casi già realizzati specialmente nell'ambito dell'autoconsumo collettivo, relativi a complessi edilizi a bassissime emissioni inquinanti - principalmente installazioni di impianti fotovoltaici su condomini - hanno evidenziato:

> **vantaggi dal lato costruttori**, identificabili nella riduzione della complessità impiantistica e dalla valorizzazione dell'immobile. Quest'ultima viene incrementata sia per il miglioramento dell'efficienza energetica che per la percezione del destinatario o proprietario dell'immobile, gratificato dall'appartenenza a una comunità e dall'essere parte attiva di una pratica sostenibile;

> **vantaggi dal lato condomini**, identificabili nella riduzione delle spese per la fornitura elettrica e l'incremento del controllo e consapevolezza dei consumi attraverso la possibilità di un preciso monitoraggio.

Alcuni punti pratici da attenzionare risultano invece:

- > Dal punto di vista **tecnico**, una puntuale e ponderata individuazione dell'edificio destinato all'installazione degli impianti, con caratteristiche favorevoli dal punto di vista strutturale e di esposizione al sole che, insieme alla capacità dei membri del collettivo di consumare l'energia prodotta, influiscono sul dimensionamento dell'impianto;
- > Dal punto di vista **sociale**, ovvero per la loro accettazione e proliferazione tra i clienti finali, la necessaria capacità di **coinvolgimento e assistenza agli stakeholder** che, appena successivamente al punto dirimente dell'individuazione dell'amministratore, consiste nell'accompagnare gli eventuali membri delle CER nei vari adempimenti e processi autorizzativi necessari.

In conclusione, indipendentemente dalla completezza e efficacia dell'iter normativo, dallo stato di avanzamento della tecnologia, nonché dalla non trascurabile attività di coinvolgimento dei cittadini e delle PA, resa necessaria dalla conoscenza limitata delle CER e dei loro benefici, lo sviluppo di quest'ultime appare quantomai necessario e ineluttabile per l'indipendenza dalle fonti di energia da combustibili fossili.

La loro diffusione consente di affrontare la **questione ambientale**, per la possibilità di approvvigionamento e maggiore utilizzo di energia da fonti rinnovabili, e la questione della **povertà energetica**.⁴ A fronte della recente volatilità dei prezzi di fornitura, le CER possono essere degli importanti strumenti di contrasto alla **povertà energetica**, in aiuto sia alle utenze domestiche che non domestiche.

Il Dirigente
Ing. Giuliano Rossi

B
ALLEGATO ALL'ATTO
REP. 6550
RACC. 6516

A.R.D.A. ODV ASSOCIAZIONE REGIONALE DOWN ABRUZZO

Verbale nr. 253 del Consiglio Direttivo del 23.11.2023

Giovedì alle ore 17:30 in Pescara, presso la sede sociale di via Maiella n. 6, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'A.R.D.A. per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1) comunicazione del Presidente;
- 2) recesso dal progetto BYBLIOS;
- 3) chiusura del Centro Diurno per il mese di Dicembre 2023;
- 4) incarico di mandato alla Costituzione della CER;
- 5) ammissione del nuovo socio Valentina Di Berardino;
- 6) varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente, Liliana Profeta e i membri del Consiglio Direttivo Antonietta Fusco, Rosaria Muscente, Giuseppe Lo Medico, assente Maurizio Di Giandomenico.

Il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta. Funge da segretaria Antonietta Fusco.

Il Consiglio Direttivo ammette la presenza della Dott.ssa Maria Spalazzese.

- 1) Punto all'ordine del giorno: il Presidente comunica che è stata ricevuta la bolletta del gas relativa al bimestre Settembre-Ottobre 2023 per un importo di € 4.777,85. Visto l'importo elevato sono state richieste delucidazioni al gestore Gruppo HERA ed eventualmente se l'importo è dovuto verrà richiesta la rateizzazione.
- 2) Punto all'ordine del giorno: dopo aver chiesto spiegazioni e delucidazioni alla Prof.ssa Laura Caronna sulla convenzione del Progetto BYBLIOS, non avendo avuto risposta e visto il numero esiguo di 2/4 ragazzi, si è ritenuto di dover recedere dal progetto. Non avendo garanzie e vista la durata di due anni il Consiglio Direttivo all'unanimità approva il recesso.
- 3) Punto all'ordine del giorno: il Consiglio Direttivo insieme alla Dott.ssa Spalazzese stabilisce che nella settimana dal 18 al 21 Dicembre verrà fissato il giorno in cui si terrà lo spettacolo natalizio. Inoltre, si stabilisce la richiesta di un contributo di € 5,00 a famiglia per l'acquisto di generi alimentari. Infine, verrà richiesta l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico per il mercatino di Natale, che si organizzerà per il giorno 21 Dicembre.
- 4) Punto all'ordine del giorno: il Consiglio Direttivo dà mandato di rappresentanza e di firma al Presidente Liliana Profeta per la costituzione della CER con Pescara Energia Spa e il Comune di Pescara
- 5) Punto all'ordine del giorno: il Consiglio Direttivo stabilisce la chiusura dell'A.R.D.A. dal 22/12/23 al 07/01/2024.
- 6) Punto all'ordine del giorno: il Consiglio Direttivo ha approvato l'ammissione del socio Valentina Di Berardino.

Non essendovi altro da discutere e/o deliberare, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 19.30.

Il segretario

Fusco Antonietta



Il Presidente

Liliana Profeta



All. "C" al rep.n. 6550 racc.n. 4516

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Denominazione e durata

L'Associazione denominata

"CER PESCARA"

è costituita quale associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile avente natura non commerciale ai sensi dell'art. 119, comma 16 bis, DL 34/2020 e 4, d.lgs 117/2017, (di seguito anche il "Codice del Terzo Settore").

L'Associazione utilizzerà la denominazione **"CER PESCARA E.T.S."** appena sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede nel comune di Pescara, in via del Circuito n.26, C.A.P. 65121.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Articolo 3 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, a favore dei propri associati, di loro filiali o di terzi delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettera e) del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Più precisamente, l'Associazione - avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati - ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, dell'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162 modificato dal D.lgs. 199/2021 e dalle successive previsioni regolamentari attuative dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità agli associati, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'art. 42bis, DL 162/2019 e dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001.

Per raggiungere lo scopo suddetto l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 318/2020 anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati della Associazione o di soggetti terzi;

- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;

- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

In via strumentale e sussidiaria possono essere svolte attività di carattere commerciale, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

Solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento della finalità di cui sopra, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione potrà affidare la gestione di servizi, sia attraverso contratti che attraverso conferimento di mandati onerosi/non onerosi, a consulenti esterni e/o società specializzate in conformità delle normative di settore.

L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 1 6 bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini

sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata dai soci, che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla Comunità. L'adesione all'Associazione è subordinata al possesso dei requisiti tecnico-amministrativi deliberati dal consiglio direttivo, e requisiti oggettivi successivamente indicati all'art. 4 del presente statuto. Il mantenimento del possesso dei requisiti oggettivi di cui all'art 4 del presente statuto è tassativo per tutto il periodo di partecipazione all'Associazione.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.

L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi sia per l'erogazione di servizi di gestione ordinaria che di servizi per la gestione straordinaria, avvalendosi di qualsiasi forma giuridica contrattuale consentita dalla disciplina di settore.

TITOLO II

Associati

Articolo 4 - Associati

Possono far parte dell'Associazione tutte persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale. Gli associati devono essere titolari di punti di prelievo o punti di immissione ubicati secondo quanto disposto dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 e all'art. 3.2 dell'Allegato A alla delibera 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA), ovvero di cui alle future norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, e successive modificazioni e/o integrazioni, ed ai sensi del decreto legislativo 199/21 e del decreto legislativo 210/21, della regolazione dell'autoconsumo diffuso Delibera 27 dicembre 2022 727/2022/Reel e successive modificazioni e/o integrazioni. (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso - TIAD)

Possono far parte dell'Associazione, fatto salvo la deliberazione di ammissione del consiglio direttivo di cui all'art. 3 del presente statuto, tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro sopra specificato, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia aventi i requisiti sopra specificati.

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, se

non diversamente stabilito dall'Assemblea, è gratuita. È facoltà dell'Assemblea prevedere una quota associativa proporzionata per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione ed eventualmente gli investimenti della stessa.

Gli associati devono avere i requisiti di cui all'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162 e all'art. 3.2 dell'Allegato A alla delibera 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA), ovvero di cui alle future norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per essere membri della comunità energetica.

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- presentare domanda scritta, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, sulla quale decide il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, solo a mezzo posta elettronica certificata, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione. La valutazione del Consiglio Direttivo è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione, l'aspirante associato nell'inoltare la domanda di ammissione implicitamente dichiara di accettare le norme del vigente statuto.

Sulla domanda di ammissione il Consiglio decide entro 60 (sessanta) giorni e dell'eventuale rigetto è data comunicazione all'interessato, il quale può proporre ricorso entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Pur senza differenze di diritti e doveri, nell'Associazione si distinguono: i soci Fondatori ed i soci Ordinari. Sono soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo originario. Coloro che ad esito di domanda di ammissione accolta dal Consiglio Direttivo sono o diventeranno soci successivamente sono considerati soci Ordinari.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ricoprire le cariche associative;

- partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- consultare i libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, fatto salvo eventuali accordi contrattuali per servizi specifici e/o rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché di versare le eventuali quote associative e gli eventuali contributi stabiliti dall'Assemblea per la realizzazione delle attività dell'Associazione.

Gli associati danno mandato alla Comunità ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA.

Articolo 5 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 (trenta) giorni mediante posta elettronica certificata.

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 4 del presente Statuto.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti.

Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli

organi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 6 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- il Presidente.
- il Segretario;
- il Tesoriere;

Il Consiglio Direttivo deve nominare un Vicepresidente.

Le cariche associative vengono rimborsate con rimborso spese per l'assunzione della carica deliberato dal consiglio direttivo, ad eccezione di quella di membro dell'Organo di Controllo e di Revisore, che possono essere gratuite o remunerate. Ai titolari delle cariche può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività sociali.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Articolo 7 - Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli associati al momento dello svolgimento dell'assemblea medesima, che abbiano i requisiti per essere associati.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera sull'eventuale quota associativa;
- delibera sull'utilizzo degli importi di cui all'art. 42 bis, commi 8 e 9, DL 30 dicembre 2019, n. 162 (la tariffa incentivante ai sensi del DM 15.09.2020 e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della delibera ARERA 318/2020), nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica dai provvedimenti attuativi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per la destinazione alla riduzione dei

costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la comunità deliberi di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati ai sensi dell'art. 42 bis, comma 5, lett. c) DL 162/2019 o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA;

- delibera sulla ripartizione e sull'utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 42 bis, DL 162/2019 e dal DM 15.09.2020 agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità;

- nomina la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e stabilisce se delegare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento delle bollette;

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, ed eventualmente, il Segretario;

- nomina e revoca i membri dell'Organo di controllo e il Revisore;

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale;

- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;

- approva i regolamenti;

- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

- delibera sull'esclusione degli associati;

L'Assemblea straordinaria ha competenza in materia di:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio

Direttivo o due terzi degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica certificata, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

Le convocazioni delle assemblee per la nomina del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai singoli associati almeno 8 giorni prima della data prevista per la riunione, sempre con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea in prima convocazione è valida se complessivamente è presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti, fatta salva l'obbligatoria presenza dei soci fondatori.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita, le deliberazioni sono quindi assunte.

Per l'assemblea straordinaria, occorre in prima convocazione la presenza di almeno due soci fondatori dell'Associazione, 1/2 degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti fatti salvo l'obbligatoria presenza di due soci fondatori.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita alle stesse condizioni di quanto previsto per l'assemblea ordinaria.

Il voto si esercita in modo palese.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti o dei loro delegati nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo - Tesoriere

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti dall'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, salva diversa previsione in sede di nomina e i suoi membri sono rieleggibili. I consiglieri vengono eletti dall'assemblea degli associati. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Chiunque intenda candidarsi alla carica di consigliere dovrà darne comunicazione all'assemblea dei soci entro 30 giorni dalla data dell'assemblea.

Tutti i consiglieri uscenti si intenderanno automaticamente ricandidati, salvo loro diversa comunicazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea degli associati deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

I consiglieri che non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi delle attività associative previste

dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati;

- convocare l'Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare circa l'esclusione degli associati;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea degli associati, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- conferire incarichi a soggetti terzi di qualsiasi natura aventi per oggetto il perseguimento delle attività previste dall'oggetto sociale;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno tre componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto, in caso di stallo delle votazioni il voto del presidente, o di chi ne fa le veci, prevale in favore del voto di un consigliere.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo deve eleggere un Tesoriere che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere:

- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve nominare un Direttore Tecnico ed Energy Manager in ottemperanza ed in rispetto delle previsioni normative per i requisiti tecnico oggettivi previsti all'art. 4 del presente statuto.

Articolo 9 - Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'assemblea degli associati, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'Associazione; è consignatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del

Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 10 - Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente più anziano.

Art. 11 - Segretario

Il Consiglio Direttivo deve eleggere un Segretario, che dura in carica uno o più anni, ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente; ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 14 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate al successivo articolo 15.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei soci attraverso il pagamento delle loro bollette con i ricavi della Comunità.

Articolo 15 - Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

- a) contributi degli associati a fondo perduto e finanziamenti degli associati senza interessi;
- b) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî, ivi compresi gli incentivi previsti dall'art. 42 bis, DL 162/2019, ovvero dai futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili ai sensi dell'art. 42 bis, DL 162/2019 e DM 15.09.2020 con il pagamento degli incentivi;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;
- h) le restituzioni dei benefici di cui all'art. 42 bis, comma 8, lett. B) DL 162 e gli incentivi previsti dall'art. 42 bis, comma 9, lett. a) DL 162/2019, ovvero dei benefici spettanti alla Comunità ai sensi dei futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 s.m.i. incassati dalla Comunità;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera f), della documentazione relativa alle erogazioni liberali.

L'Associazione può prevedere che gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità siano devoluti all'associazione per il pagamento delle bollette degli associati.

Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione agli associati in forma (i) di pagamento delle bollette degli associati clienti finali o (ii) di restituzione dei costi di investimento per gli impianti di terzi detenuti dalla Comunità di tutti o quota parte dei ricavi per restituzioni ai sensi dell'art. 42bis, comma 8 DL 162/2019 ovvero degli incentivi di cui all'art. 42bis, comma 9, DL 162/2019 e del DM 15.09.2020 ovvero dei ricavi per la vendita dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dall'Associazione. Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 117/2017 e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'associazione ai sensi dell'art. 42bis, comma 3, lett. c).

Articolo 16 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Gli avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle finalità statutariamente previste.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 17 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18 - Libri sociali

Oltre alle scritture contabili, l'associazione tiene:

il libro degli associati;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti dall'organo cui si riferiscono.

Articolo 19 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, per quando da esso non previsto, del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

F.TI: CARLO MASCI - GIULIANO DIODATI - LILIANA PROFETA - MAURO D'ANDREAMATTEO - GIOVANNI LUIGI CARUSO - BRUNO CHIAVETTA - AQUILIO STEFANO - LANFRANCO DE SANTIS - DR. ITALO DE BENEDITTIS NOTAIO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINA-
LE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS N.
235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011